

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20853 Anno 2020

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: MACRI' UBALDA

Data Udiienza: 25/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da Alessi Filippo, nato a Mazzarino il 23/02/1962, avverso la sentenza in data 23/10/2018 della Corte d'appello di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 ottobre 2018 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 4 dicembre 2017 del Tribunale di Gela che aveva condannato Filippo Alessi alle pene di legge per il reato dell'art. 10-*quater* d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della Hotel Alessi S.r.l., aveva omesso di effettuare per l'anno d'imposta 2009, i versamenti dovuti, ponendo in compensazione imposte e contributi mediante l'uso di crediti IVA non spettanti e/o inesistenti per l'importo di € 55.329,00, superiore alla soglia prevista di € 50.000,00 per i singoli anni d'imposta, in Gela il 31 dicembre 2010.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 10-*quater* d.lgs. n. 74 del 2000. L'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato la sua estraneità al fatto contestato, poiché non aveva presentato il modello F24. Precisa che non era stata prodotta la prova che fosse stato invitato dall'Agenzia delle entrate a regolarizzare la sua posizione. Aggiunge che il reato aveva natura istantanea e si consumava con la presentazione del modello F24. Lamenta inoltre l'omessa valutazione del dolo.

Con il secondo deduce il vizio di motivazione in termini di apparenza. Lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, siccome era incensurato ed aveva tenuto un comportamento processuale ineccepibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso non è manifestamente infondato in ordine al primo motivo.

I Giudici di merito hanno accertato che l'imputato aveva indebitamente compensato l'Iva del periodo d'imposta 2009, perché il credito usato in compensazione era inesistente non avendo presentato il modello F24.

Secondo la Corte territoriale era onere del contribuente provare l'esistenza del credito utilizzato in compensazione, mentre, nella specie, non aveva assolto agli obblighi fiscali.

La decisione non è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (tra le più recenti Cass., Sez. 3, n. 44737 del 20/06/2019, Antonucci, non massimata), secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato dell'art. 10-*quater* d.lgs. n. 74 del 2000, non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stessi risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti ed i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano. E' la compensazione che esprime la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato dell'art. 10-*quater* rispetto ad una fattispecie di omesso versamento (Cass., Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Chiarolla, Rv. 263051). Il delitto di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Cass, Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Cappello, Rv. 274854). L'indebita compensazione deve pertanto risultare dal modello F24, mentre, nella specie, il modello non è stato presentato e non sono stati rappresentati nella motivazione elementi idonei a ricostruire con precisione la fattispecie delittuosa.

La Corte territoriale ha idoneamente risposto al secondo motivo di doglianza, giustificando il diniego delle circostanze attenuanti generiche con l'assenza di elementi favorevoli rilevanti, siccome non bastava la mera incensuratezza.

La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per insufficienza della motivazione su un punto decisivo del tema di prova, ma tale epilogo decisivo è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 8 aprile 2019, considerate pure le sospensioni. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 e Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471).

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Così deciso, il 25 febbraio 2020

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Giulio Sarno



Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del